



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva***  
***2017/2018***

COMUNICATO UFFICIALE N. 256

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 16 marzo 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO PANCARO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FRANCESCO PANCARO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due di squalifica

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI DURAZZO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIOVANNI DURAZZO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due di squalifica

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO PIERINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MARCELLO PIERINI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di quaranta giorni di squalifica.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO POMPINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **STEFANO POMPINI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura

- di mesi quattro di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di PANTALEO ROCA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. PANTALEO ROCA ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di quaranta giorni di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare cumulativo a carico di ANGELO CASALESE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANGELO CASALESE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14, del 01.07.2015 della L.N.D. per aver sottoscritto un premio di tesseramento annuale di importo superiore a quello massimo fissato dal suddetto C.U.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;
- valutato che i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANGELO CASALESE responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per due mesi.

Procedimento disciplinare a carico di MARCO BETTELLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MARCO BETTELLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS per aver: a) a margine ed in sede di commento della gara Mountig Foligno C5 / Vis Gubbio C5, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione della terna arbitrale nonché più in generale della Istituzione arbitrale nella sua interezza; b) nel commentare le elezioni indette per il rinnovo della Presidenza Regionale Umbra della FIGC Calcio a 5 aver ancora leso l'onore ed il prestigio dell'istituzione con frasi ed espressioni apparse sul profilo Facebook;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
- esaminata la memoria difensiva del 11.03.2018 ;  
Ritenuto che:
- quanto al capo di imputazione sub a) non risulta comprovato che le dichiarazioni in oggetto possano essere ricondotte al deferito, che pertanto deve essere ritenuto estraneo ai fatti;
- quanto al capo di imputazione sub b) le dichiarazioni del deferito, pur essendo mosse dall'intento di esercitare il diritto di critica in merito alle elezioni della Presidenza Regionale Umbra della FIGC Calcio a 5, appaiono oltrepassare i limiti di continenza verbale

e risultano perciò poco rispettose del prestigio della Federazione;

P.Q.M.

dichiara il sig. MARCO BETTELLI responsabile dell'addebito disciplinare sub b) contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della ammonizione con diffida.

Procedimento disciplinare a carico di ANDREA SCARPANTONI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANDREA SCARPANTONI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14, del 01.07.2015 della L.N.D. per aver sottoscritto un premio di tesseramento annuale di importo superiore a quello massimo fissato dal suddetto C.U.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;
- vista la memoria difensiva in data 10.3.2018 del sig. Andrea Scarpantoni;

Ritenuto che:

valutato che i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

- dichiara il sig. ANDREA SCARPANTONI responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi due.

Procedimento disciplinare a carico di MARCO ARCESE - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MARCO ARCESE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 5, commi 1 e 4 del CGS per aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, dichiarazioni lesive del prestigio e dell'onorabilità dell'istituzione calcistica in generale ed in particolare del Presidente Federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- in via preliminare va respinta la richiesta di rinvio presentata dai difensori del deferito a mezzo posta elettronica il giorno prima dell'udienza in quanto: i) tale istanza, motivata sulla base della "sindrome parainfluenzale" che ha colpito il deferito, non è stata riproposta in udienza stante la scelta operata dai suoi procuratori costituiti di non comparire davanti alla Commissione; ii) pur avendone facoltà, i procuratori del deferito non hanno presentato alcuna memoria difensiva nell'interesse del proprio assistito, ma si sono limitati a richiedere un mero rinvio dell'udienza senza peraltro indicare, neppure sommariamente, quale apporto difensivo avrebbe potuto dare il deferito comparendo personalmente; iii) in ogni caso il deferito risulta assistito da ben due difensori di fiducia, muniti di apposito mandato, i quali, non avendo rappresentato alcuna ragione che impedisse la loro partecipazione all'udienza, ben avrebbero potuto - e anzi dovuto - presenziare all'udienza stessa, se del caso anche tramite appositi sostituti, al fine di esercitare il loro mandato nel caso in cui l'istanza non fosse stata accolta, atteso che la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione ogni richiesta di rinvio, oltretutto se pervenuta a poche ore dell'udienza;
- nel merito, le dichiarazioni del deferito oltrepassano i limiti del diritto di critica e della libertà di opinione, giacché, sebbene con toni sarcastici, risultano poco rispettose della dignità dei soggetti coinvolti e conseguentemente dell'immagine e del prestigio della federazione.

P.Q.M.

dichiara il sig. MARCO ARCESE responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della ammonizione con diffida.

Procedimento disciplinare a carico di MASSIMILIANO MORGIONE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MASSIMILIANO MORGIONE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, ed 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore, privo di qualsiasi tesseramento per tale qualifica, per la società A.S.D Orsogna 1965, fungendo altresì da prestanome per il sig. Alberto Tenaglia che svolgeva attività di allenatore dal 20.10.2016 al 16.12.2016 benché privo di abilitazione e di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per otto.  
Ritenuto che:
- risulta comprovato e confermata dal deferito la violazione riguardante l'attività di tecnico in assenza di regolare tesseramento, mentre dagli atti di indagine non si ricava la prova che il deferito abbia svolto il ruolo di prestanome per il sig. Tenaglia;

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMILIANO MORGIONE responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per tre mesi.

Procedimento disciplinare a carico di CHRISTIAN ROMANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CHRISTIAN ROMANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, dell'art 3, comma 1, del CGS in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND, all'art 31 delle NOIF, all'art. 7, commi 1 e 5 e all'art. 16 dello Statuto Federale per aver consentito al sig. Melillo Antonio, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Sporting Sala Consilina, di allenarsi con la squadra di cui il deferito era allenatore e per averlo impiegato in occasione di una gara amichevole svoltasi nel mese di aprile del 2017;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.  
Ritenuto che:
- i fatti risultano comprovati dalle dichiarazioni dei dirigenti della società interessate;

P.Q.M.

dichiara il sig. CHRISTIAN ROMANO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per quarantacinque giorni.

Procedimento disciplinare a carico di ROLDAN MAXIMILIANO CEJAS – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ROLDAN MAXIMILIANO CEJAS è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 36, commi 1 e 3, e 38, comma 1, delle NOIF ed agli artt. 34 e 36 del Regolamento del Settore Tecnico

per aver di fatto assunto, in assenza di tesseramento, il ruolo di allenatore della società ASD Real Miramare figurando in tale veste per alcune gare;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;  
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati in particolare dalle distinte di gare che tuttavia si riferiscono esclusivamente a tre partite;

P.Q.M.

Dichiara il sig. ROLDAN MAXIMILIANO CEJAS responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per tre mesi.

Procedimento disciplinare a carico di PIETRO RUBINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. PIETRO RUBINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n.1 , punto 84, PUNTO A) del 12.08.2016. della L.N.D. per aver sottoscritto con la società F.C. Grosseto SSDARL un premio di tesseramento annuale di importo superiore a quello massimo fissato dal suddetto C.U.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;
- esaminata la memoria del deferito del 14.3.2018;  
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito che, nella propria memoria difensiva del 14.3.2018, ha riconosciuto che il superamento dei massimali previsti è da attribuirsi alla sua "mancata consapevolezza" della normativa di riferimento (che era invece tenuto a conoscere) ed invoca l'applicazione dell'art. 2 del codice penale che tuttavia non può trovare applicazione, neppure in via analogica, nel presente procedimento disciplinare;

P.Q.M.

dichiara il sig. PIETRO RUBINO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per due mesi.

Procedimento disciplinare a carico di GENNARO VANACORE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GENNARO VANACORE è stato deferito per rispondere sub a) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 36 e 38 delle NOIF, e artt. 34,38 e 41, del Regolamento del Settore Tecnico per aver di fatto assunto, in assenza di tesseramento, il ruolo di allenatore sia per la società Atletico Torino SSD ARL, sia per la C.B.S. Scuola Calcio ASD C.R. Piemonte e Val D'Aosta figurando in tale veste per alcune gare, e sub b) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS per essersi sottratto alle convocazioni fissate dalla Procura Federale per alcune volte e senza fornire peraltro giustificazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;  
Ritenuto che:
- il capo di imputazione sub a) risulta comprovato dalle distinte di gara nonché dalle dichiarazioni dei Presidenti delle due società;

- il capo di imputazione sub b) risulta documentalmente comprovato;

P.Q.M.

dichiara il sig. GENNARO VANACORE responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sette.

Procedimento disciplinare a carico di MARCO TARABORRELLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MARCO TARABORRELLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, commi 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 4, delle NOIF per aver di fatto prestato doppia attività nella stessa stagione sportiva 2016/17 per la società ASD Gladius Pescara 2010 e con la società USD Tollese Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati e confermati dalle dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale ;

P.Q.M.

dichiara il sig. MARCO TARABORRELLI responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per sei mesi.

Procedimento disciplinare a carico di NINNI CORDA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. NINNI CORDA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto prescritto dagli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 22, comma 8, del C.G.S., come richiamato dall'art 19 comma 11.4 del C.G.S. -perché essendo lo stesso già squalificato per complessivi tre anni e tre mesi - al fine di eludere il disposto delle citate norme, che impediscono ai dirigenti ed ai tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine di svolgere alcuna attività nell'ambito federale fin quando non sia interamente scontata la sanzione, si tesserava, per la società ASD COMO 1907 Srl quale tecnico con fittizie mansioni di "collaboratore prima squadra" svolgendo, di fatto, attività dirigenziali con ampi poteri di gestione sportiva ed amministrativa, aggirando in questo modo la normativa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 18 ed una sanzione pecuniaria di € 15.000,00;
- esaminata la memoria difensiva del 13.03.2018.

Ritenuto che:

- in via preliminare va respinta la richiesta di rinvio presentata dai difensori del deferito a mezzo posta elettronica il giorno prima dell'udienza alle ore 18:47 in quanto: i) tale istanza, motivata sulla base della "sindrome parainfluenzale" che ha colpito il deferito, cui è stato consigliato il riposo, non è stata riproposta in udienza, stante la scelta operata dai suoi procuratori costituiti di non comparire, il che ha reso impossibile chiarire quale ulteriore apporto difensivo avrebbe potuto dare il deferito rispetto all'ampia ed articolata memoria difensiva in atti; ii) in ogni caso il deferito risulta assistito da ben quattro difensori di fiducia, muniti di apposito mandato, i quali, non avendo rappresentato alcuna ragione che impedisse la loro partecipazione all'udienza, ben avrebbero potuto - e anzi dovuto nell'interesse del proprio assistito - presenziare

- all'udienza stessa, se del caso anche tramite appositi sostituti, al fine di esercitare il loro mandato nel caso in cui l'istanza non fosse stata accolta, atteso che la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione ogni richiesta di rinvio, oltretutto se pervenuta a poche ore dell'udienza;
- nel merito, i fatti risultano comprovati sulla base delle numerose univoche e concordanti dichiarazioni rese alla Procura Federale dai signori Bellotti Ardito, Del Caro, Gilardoni, Guazza, avv. Diana (Procuratore Speciale del Presidente Nicastro), e Bressani (Segretario Generale della società), dalle quali emerge che il deferito ha svolto attività assimilabili a quelle di un Direttore Generale e non di mero collaboratore di prima squadra (avendo trattato e contattato calciatori e tecnici, effettuato pagamenti, disposto di un proprio ufficio in sede, ecc.);
  - sono invece inattendibili le dichiarazioni rese alla Procura da parte dei signori Fall, Sentinelli, Gentile, Nicastro e Felleca, richiamate nella memoria difensiva, sia per i loro rapporti personali con il deferito sia in ragione della contraddittorietà di alcune delle dichiarazioni rese (in particolare quelle di Fall, Sentinelli e Gentile risultano contraddette dalle dichiarazioni dello stesso Corda, come evidenziato dalla Procura nella propria relazione istruttoria);
  - la condotta del deferito risulta particolarmente grave in quanto posta in essere durante il periodo di squalifica e con l'intento di eludere ed aggirare la normativa federale e dunque in mala fede;

P.Q.M.

dichiara il sig. NINNI CORDA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 18 ed una ammenda di Euro 15.000,00.

Firenze, 21 marzo 2018

IL VICE PRESIDENTE  
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Gianni Rivera